



Procedura di gara in e-procurement, utilizzando la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – gestita da CONSIP S.p.A. - per la fornitura, in somministrazione, di Beni diagnostici per l’UOC di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima e relativa strumentazione in service – distinta in n. 4 lotti, unici ed indivisibili, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) Dlgs 50/2016.

**CIG:**

- Lotto 1 “Somatomedina – Metodo IRMA con estrazione”: CIG: **Z0B37F70A3**

- Lotto 2 “Gastrina – Metodo IRMA”: CIG: **ZB837F712F**

- Lotto 3 “Apparecchiatura per la determinazione della emoglobina glicosilata con tecnologia HPLC”:  
CIG: **Z1737F71E9**

- Lotto 4 “Aprotinina”: CIG: **Z4B37F7233**

**RDO n. 3233431**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

### **1. Premessa**

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura annuale, in somministrazione, di Beni diagnostici per l’UOC di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima relativa strumentazione in service, distinta in n. 4 lotti, unici ed indivisibili, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- "Fornitore": Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
- “Amministrazione Contraente-Ente”: la struttura del Servizio Sanitario Regionale che utilizza il contratto nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l’emissione di ordinativi di fornitura;
- “Ordinativo di fornitura”: si intende l’ordine di esecuzione istantaneo della fornitura, da inoltrarsi a mezzo fax o posta elettronica certificata, con cui l’Azienda del Servizio Sanitario utilizza il contratto e che dettaglia almeno, di volta in volta, la quantità e tipologia di prodotto che l’Azienda intende acquistare dall’Operatore economico, nonché il luogo di consegna, l’indicazione del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Azienda;
- Verbale della “Verifica di conformità”: Documento redatto dal Fornitore e controfirmato dall’Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula del contratto e dell’Ordinativo di Fornitura;



- “Servizi connessi”: si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, Iva esclusa, offerto in sede di gara;
- “giorni lavorativi”: si intendono tutti i giorni dell’anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

## **2. Oggetto della fornitura**

Oggetto della presente procedura è la fornitura - in somministrazione - di Beni diagnostici per l’UOC di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima e relativa strumentazione in service – articolata in n. 4 Lotti, unici ed indivisibili – come specificati nel Capitolato Tecnico, della durata di mesi dodici (12).

I quantitativi specificati indicati nell’allegato “Tabella prodotti” rappresentano il presumibile fabbisogno annuale, hanno valore indicativo e non tassativo e non sono impegnativi, Sono stati determinati tenendo conto dei fabbisogni presunti durante tutto l’arco di durata del contratto da parte dell’Azienda Ospedaliera. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione dell’offerta.

Si precisa che le basi d’asta indicate si riferiscono al totale del kit o del sistema completo di ogni componente.

I quantitativi effettivi di Prodotti da fornire saranno determinati in base agli Ordinativi di fornitura emessi sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile.

Non sono ammessi ordinativi minimi di fornitura

Ai fini della presentazione dell’offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel Capitolato Tecnico.

Nel corso di tutta la durata dell’appalto, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell’offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti se non autorizzati espressamente da questa Azienda Garibaldi.

I diagnostici ed altri prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla gara, alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l’autorizzazione alla produzione, alla registrazione banca dati e repertorio vigenti in materia,



importazione, ed immissione in commercio. Devono essere provvisti di marchi CE e devono essere apposti in idonee scatole in modo tale da non pregiudicarne il contenuto.

E' consentita l'equivalenza funzionale dei prodotti offerti ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. ai sensi dello stesso articolo comma 7, è consentita l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che la stessa sia ampiamente dimostrata, con qualsiasi mezzo appropriato.

Per tutti i lotti che comprendono apparecchiature da fornire in service o gli eventuali strumentari dedicati all'utilizzo del materiale di consumo offerto (sia nel caso di espressa indicazione che non), si riterranno in ogni modo da fornire in uso gratuito con le modalità di seguito specificate, per tutta la durata contrattuale non concorrendo, pertanto, alla formulazione dell'offerta.

### **2.1 FORNITURA APPARECCHIATURE IN SERVICE**

Le apparecchiature offerte, in service, dovranno essere di ultima generazione, di fabbricazione nuova, non ricondizionate, certificate CE-IVD e presenti nei listini ufficiali della C.C.I.A.A. (non saranno prese in considerazione offerte con strumentazioni revisionate). Devono essere corredate da certificazioni conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE— D.lgs. 46/97) o ad altre analoghe disposizioni internazionalmente riconosciute e alle vigenti norme legislative relative alla sicurezza degli utilizzatori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 626/94, come modificato dal D.lgs.242/96, o ad altre analoghe disposizioni internazionalmente riconosciute, e alle vigenti norme legislative relative alla sicurezza degli utilizzatori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs n. 626/94 come modificato dal D.lgs.242/96

La fornitura dovrà intendersi comprensiva di quanto segue che le ditte aggiudicatarie avranno l'onere di garantire, per tutta la durata contrattuale e comunque sino alla aggiudicazione di una nuova gara:

- a) Fornitura delle apparecchiature in service.
- b) Fornitura di quanto necessario all'esecuzione del test.
- c) Fornitura di materiale diagnostico di consumo e tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dei test, che verrà ripartito in consegne dilazionate previa richiesta delle strutture interessate.
- d) Fornitura del materiale di consumo e degli accessori delle apparecchiature.
- e) Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti



tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana.

- f) Interfacciamento dell'apparecchiatura con il sistema applicativo LIS di laboratorio.
- g) Fornitura, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e di tutti i componenti del sistema (nessuno escluso), necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il caso di dolo.
- h) Adeguamento normative ed aggiornamento tecnologico per tutte il periodo contrattuale.
- i) Corso di formazione da effettuarsi presso il laboratorio per il corretto utilizzo dell'apparecchiatura offerta.
- j) Servizio di gestione dei controlli di qualità interni ed esterni.
- k) Fornitura dell'eventuale materiale per la disinfezione dell'apparecchiatura.
- l) Fornitura di gruppo di continuità per l'apparecchiatura, se necessario.
- m) Garanzia di 24 mesi.
- n) Assistenza tecnica "FULL-RISK" per tutta la durata della fornitura, con intervento tecnico entro 24h dalla chiamata.
- o) La manutenzione full risk con obbligo di fornire apparecchio sostitutivo nel caso di fermo tecnico superiore a 48 ore. Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk, preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva per tutte le apparecchiature costituenti il sistema, con l'obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza e relativa assistenza tecnica, per tutta la durata del service intendendo compreso anche il periodo di eventuale rinnovo o proroga formalmente autorizzate e comunque fino alla definizione di nuova altra procedura di aggiudicazione, agli stessi prezzi e condizioni contrattuali.
- p) Il ritiro ad aggiudicazione di una nuova gara.

## **2.2 MODALITÀ FORNITURA STRUMENTARIO DEDICATO**

La ditta aggiudicataria sarà tenuta:



- a) alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario a proprie spese e/o dei componenti dello stesso soggetti a rottura o ad usura oltre a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica.
- b) La manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di strumentario utilizzato, completi di accessori secondo la necessità prospettate.
- c) Training del personale addetto.
- d) Garanzia di sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla chiamata.
- e) Garanzia di sostituzione in funzione dell'innovazione tecnologica.
- f) Garanzia di sostituzione, entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di discordanza nella qualità dello strumentario, di difettoso funzionamento e di altre eccezioni mosse in sede di prove funzionali.
- g) Obbligo di revisione dello strumentario su richiesta dell'ARNAS.
- h) L'UOC richiedente è tenuta a custodire ed a conservare i predetti beni e si obbliga a restituirli alla ditta nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
- i) La consegna dello strumentario sarà oggetto di annotazione in apposito registro inventariale, che sarà eseguita a cura della competente U.O. dopo ricevimento di regolare documento di trasporto firmato dal Sanitario consegnatario del bene di cui trattasi.
- j) La riconsegna alla ditta dello strumentario medesimo, alla cessazione del contratto, verrà documentata da documento di reso fornitura.

### **3. Durata**

L'appalto ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data che verrà stabilita in sede di stipula del contratto. È escluso ogni tacito rinnovo.

L'Azienda si riserva sin d'ora di attingere alle opzioni previste ex art. 106 D.lgs 50/2016 s.m.i., come specificati nella lettera invito cui si rinvia.

Per "durata" del contratto si intende il periodo di utilizzo del medesimo mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura.

**L'Arnas si riserva** la risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la istruenda procedura di gara comunitaria ex art 60 D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di diagnostici e sistemi diagnostici



di laboratorio aziendale, venga definita prima della scadenza del presente affidamento, previo preavviso da comunicare all'OE 30 gg. prima.

#### **4. Requisiti tecnici dei prodotti**

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel Capitolato Tecnico devono essere necessariamente possedute dai dispositivi, a pena di esclusione dalla presente gara o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione del contratto.

#### **5. Servizi connessi**

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della lettera invito, sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

- a) Trasporto, imballaggio, fornitura, posa in opera del bene e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno del bene stesso ove i locali non sono ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, posa in opera, montaggio, installazione a regola d'arte e di assistenza al collaudo dell'apparecchiatura;
- b) facchinaggio;
- c) eventuali spese di collaudo;
- d) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi;

Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà la fornitura saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

**La consegna, l'installazione e posa in opera** delle apparecchiature fornite in service dovrà avvenire come segue:

La Ditta dovrà fornire la strumentazione improrogabilmente entro e non oltre 20 gg dall'aggiudicazione a pena di revoca dell'appalto e scorrimento di graduatoria. Il collaudo dovrà avvenire comunque nei successivi 15 gg dalla consegna.

La consegna ed il collaudo dovranno essere concordati oltre che con l'U.O. interessata, anche con il Settore Provveditorato ed eseguito in contraddittorio con la Società di Ingegneria clinica aziendale con le modalità che verranno di seguito dettagliate.

Le consegne dei prodotti diagnostici e del materiale di consumo dovranno essere effettuate, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine, presso i magazzini di Farmacia indicati nei relativi ordinativi di fornitura dall'Azienda Ospedaliera, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

**I fornitori di diagnostici RIA devono impegnarsi a consegnare (fatta salva eccezione adeguatamente motivata) i reagenti entro 8-10 giorni dalla data di marcatura.**



Nei casi di emergenza la ditta dovrà procedere alla consegna, entro 2 giorni lavorativi, dalla data di ricezione del relativo ordine.

In particolare:

#### *5.1 - Trasporto e consegna*

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione ordinante entro le tempistiche richieste, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente, dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei dispositivi oggetto del verbale di consegna.

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

#### *5.2 - Verifica di conformità*

Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta le stesse si impegnano, nel caso in cui risultassero aggiudicatarie, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura sono preposte le UU.OO. utilizzatrici unitamente al competente Servizio di Farmacia di presidio.



All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia di presidio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino della Farmacia di presidio e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, che potessero insorgere all'atto dell'impiego del prodotto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei dispositivi forniti, con quella offerta ed ordinata.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

### 5.3 - *Garanzia*

Tutti i beni sono coperti da Garanzia 24 mesi. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).



#### 5.4 - Servizio di supporto e assistenza

Il Fornitore si impegna a garantire, alla data di aggiudicazione, un servizio di assistenza che dovrà essere operativo per tutta la durata del contratto, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC.

I riferimenti del servizio dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto.

Il servizio di assistenza ed il supporto deve consentire all'Amministrazioni ordinante di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nel contratto;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere numeri geografici di rete fissa nazionale ovvero, in alternativa, "numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dall'Amministrazione devono essere ricevute da un operatore addetto.

## 6. Organizzazione ed attivazione della fornitura

### 6.1 - Organizzazione della fornitura

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

*Il Responsabile della Fornitura:* è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall'Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.

Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.



Per l'Amministrazione:

*Il Direttore dell'Esecuzione:* è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

## 6.2 - Documentazione di processo per l'esecuzione della fornitura

### 6.2.1 - Ordinativo di fornitura

L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza, alla presenza del Direttore dell'esecuzione, dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;
2. numero e tipologia prodotti;
3. l'importo totale della fornitura;
4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del presente Capitolato speciale.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto l'Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

### 6.2.2 - Fatturazione e pagamenti

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso la Farmacia di presidio.

Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al contratto;
- all'Ordine di Fornitura;
- al prezzo unitario offerto;
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al numero del documento di consegna;



- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti.

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato all'azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nel dettaglio di Offerta Economica.

I prezzi unitari di aggiudicazione, fissi e invariabili per tutta la durata del contratto salvo miglioramenti, rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione. Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

I pagamenti sono altresì subordinati all'esito positivo del collaudo tecnico e funzionale delle apparecchiature eseguito in contraddittorio nelle modalità e termini comunicati dalla Stazione appaltante.

## **7. Penali**

Qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, peraltro oggetto di offerta da parte dell'Operatore Economico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) In caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini dichiarati in Offerta, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale del Contratto.
- b) Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori



spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nello Schema di contratto Accordo quadro.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- luogo di consegna della merce;
- protocollo e data dell'ordinativo;
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto;
- Data di emissione.

La verifica della merce consegnata verrà effettuata dal Servizio Farmacia di presidio dell'Azienda Ospedaliera.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni. In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura dei Servizi di Farmacia aziendale.

### **Art. 8 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- Azienda Sanitaria e il nominativo del referente e/o RUP/DEC;
- Riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- Ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.



Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

#### **Art. 9 - Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:
  - mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta;
  - applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
  - frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - esito positivo delle verifiche antimafia;
  - cessione di tutto o parte del Contratto;
  - [per ogni singolo lotto] subappalto non autorizzato;
  - ingiustificata sospensione della fornitura;
  - perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;
  - comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che i prodotti forniti non rispondono ai requisiti minimi richiesti dalla Tabella prodotti;
  - fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività terapeutica dell'Azienda committente;
  - per tentativo di frode;
  - nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce. In tal caso la risoluzione opererà per il lotto di riferimento;



- quando l'Azienda committente dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
  - in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
  - o altre procedure concorsuali;
  - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
  - in applicazione della L.R. n. 15 del 20/11/2008 comma 2;
  - nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
  - mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
  - nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
  - nel caso in cui la istruenda procedura di gara comunitaria ex art 60 D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio aziendale, venga definita prima della scadenza del presente affidamento, previo preavviso da comunicare all'OE 30 gg. prima.
  - in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte dell'Amministrazione e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore;
  3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura;
  4. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura;
  5. La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'Azienda committente comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva

Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento del deposito cauzionale, a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

### **Art. 10 - Subappalto**

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

*[ovvero]*

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di avvalersi del subappalto.

2. L'Amministrazione, verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l'idoneità della documentazione allegata alla richiesta di subappalto, procederà a rilasciare l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

### **Art. 11 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Appalto ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, l'Arnas Garibaldi, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Appalto e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.



### **Art. 12 - Variazioni di titolarità**

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materia prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura si applicheranno le previsioni di cui all'art. 8 delle Linee Guida regionali approvate con DA 01464/11 del 2/08/2011.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta che potrebbe subentrare nella fornitura al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l'effettivo cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare nonché di conferma del prezzo unitario già praticato;

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto. La indisponibilità a praticare le soprariportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Tuttavia, in alternativa e solo a discrezione della aggiudicataria, la medesima ditta aggiudicataria, per ragioni di cessazione del rapporto con la produttrice/distributrice del prodotto offerto in sede di gara, potrà chiedere di sostituire il prodotto a suo tempo offerto in sede di gara con uno di diversa marca, solo ad un prezzo inferiore, ma omologo e che, se ritenuto tale dalla Commissione Tecnica potrà essere fornito al posto di quello a suo tempo offerto consentendole, dunque, il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

### **Art. 13 - Brevetti industriali e diritto d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di



fornitura e l'Appalto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 14 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. L' ARNAS Garibaldi individua il Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona della dott.ssa Giuseppina Fassari Direttore UOC Farmacia, la quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.
2. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà redigere il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

#### **Art. 15 - Tutela e sicurezza dei lavoratori**

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, l'Amministrazione ha redatto apposito DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), prevedendo per la procedura in oggetto che i rischi da interferenza possono essere resi compatibili, ridotti o eliminati adottando le misure elencate nel documento, che non danno luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore, pertanto la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente contratto di fornitura ha stimato nulli i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza; resta tuttavia onere dell'ARNAS Garibaldi contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.



### **Art. 16 - Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Appalto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Appalto e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione dell'Appalto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Il Responsabile per la protezione dei dati personali l'Azienda Ospedaliera Garibaldi è contattabile all'indirizzo e-mail: [d.morales@ao-garibaldi.ct.it](mailto:d.morales@ao-garibaldi.ct.it).

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

### **Art. 17 - Disciplina applicabile**

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.



### **Art. 18 - Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Appalto o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Catania.

### **Art. 19- Spese contrattuali e spese per servizi accessori alla fornitura**

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Appalto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Appalto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

3. Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della lettera invito e del presente appalto, sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a servizi accessori alla fornitura:

- a) Trasporto, imballaggio, fornitura dei prodotti;
- b) facchinaggio;
- c) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi;

### **Art. 20 - Codice di comportamento e Patto di integrità**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accettare:

- a. il "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- b. il "Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

### **Art. 21 - Clausola finale**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Appalto o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.